Qualche riflessione sull'ambito e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica

Some Reflections on the Necessary but Complex Bond between Canon Law and Theology

RECIBIDO: 13 DE ABRIL DE 2021 / ACEPTADO: 14 DE MAYO DE 2021

Geraldina BONI

Professore Ordinario Università di Bologna. *Alma Mater Studiorum*. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Bologna orcid 0000-0003-2098-8469 geraldina.boni@unibo.it

Riassunto: Il contributo si inserisce nel dibattito in merito ai «dialoghi pluridisciplinari sul diritto canonico» promosso dalla Rivista lus canonicum. Si condivide la proposta di un rinnovamento epistemologico che conduca ad un "diritto canonico interdisciplinare" anche attraverso il riallacciarsi e il fecondo svolgersi di rapporti di confronto e collaborazione tra canonisti e teologi, oltreché con gli specialisti di altre scienze umane, e, ultimo ma non ultimo, con i cultori del diritto secolare. Si segnalano però alcuni rischi da non sottovalutare: anche alla luce di certe commistioni metodologiche del post-Concilio, da una parte, e di certe imprudenti subalternità alle normative statuali odierne, dall'altra. Si prospetta dunque anzitutto la necessità di una piena acquisizione, da parte del diritto canonico e della canonistica, della propria matura identità e del proprio insostituibile ruolo nella Chiesa attuale, superando la "crisi" e riconquistando fiducia, credibilità, autorevolezza.

Parole chiave: Diritto canonico, Teologia, Interdisciplinarità, Diritto secolare, Scienza canonistica, Giustizia.

Abstract: The context of this article is the «multidisciplinary discussion concerning canon law» promoted by the journal, *Ius Canonicum*. The proposed epistemological renewal of the field, aimed at developing "interdisciplinary canon law" through the fruitful re-establishment of relationships between canon lawyers and theologians, as well as with experts in other academic areas, and - last but not least - with scholars in civil law, is a valid and valuable one. However, in light of certain methodological limitations in the post-Conciliar period, on the one hand, and - even today - imprudent subordination to state laws, on the other, some risks that should not be underestimated are also addressed. What emerges, therefore, is that canon law and canon law studies must wholly reassert their mature identity and irreplaceable role in today's Church: in order to do so, they should overcome the current "crisis" and regain confidence, credibility and authority.

Keywords: Canon Law, Theology, Civil Law, Canon Law Studies, Justice.

SOMMARIO: 1. Un diritto canonico e una canonistica in "crisi". 2. Diagnosi e terapie. 3. "Diritto canonico interdisciplinare", certamente: ma, prima, diritto canonico. 4. *Segue*: La "legittimazione" dello *ius canonicum* anzitutto *intra Ecclesiam*. 5. I rischi da evitare: gli ammaestramenti di un passato non troppo lontano. 6. Le riforme nella Chiesa tra teologia e diritto canonico. 7. «Questo matrimonio s'ha da fare»?

1. UN DIRITTO CANONICO E UNA CANONISTICA IN "CRISI"

Principiare con un'autocitazione è forse disdicevole, certo non troppo elegante, me ne rendo conto e ne chiedo venia: ma l'intrasgredibile brevità di questo contributo coarta alla scelta di rinviare, per premesse che non v'è lo spazio ora neppure di sunteggiare, al mio ultimo lavoro monografico¹. In esso prospetto un coacervo di criticità che mi pare affliggano l'attualità dello *ius canonicum* e che meriterebbero di essere scrupolosamente decifrate per poi essere tempestivamente dissipate. In numerose delle norme promulgate negli ultimi anni si possono riscontrare, infatti, non esigui errori e imprecisioni nella tecnica redazionale che ho, sia pur in sintesi e per campioni emblematici, per così dire, passato in rassegna: additandone le immediate ripercussioni, alquanto nefaste, sulla sostanza delle realtà regolate, cioè, a valle, sulla condizione esistenziale dei *christifideles*.

Si è sagomato un panorama assai frastagliato: segnato da un corteo di interventi sovente inesatti dal punto di vista prettamente giuridico, con testi a volte approssimativi, strabici e necessitanti di raddrizzamenti, quindi tosto seguiti da indicazioni applicative a loro volta frettolose, talora deroganti principi acquisiti e pacifici nei sistemi giuridici secolari contemporanei. Senza dimenticare le "smagliature" relative alla, pur essenziale, promulgazione e pubblicazione delle norme, alla loro *intitulatio* e ad altri profili formali, ma tutt'altro che oziosamente formalistici: i quali ultimi sono ovviamente fuori luogo nella Chiesa. E se questa

¹ Cfr. G. Boni, La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Mucchi Editore, Modena 2021, 1-330 (volume open access consultabile all'indirizzo www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni---Anima2-open-access.pdf).

frastornante "emergenzialità" della legislazione canonica, il cui avvio è invero anteriore al pontificato di Francesco, potrebbe al limite comprendersi e scusarsi quanto alla calamità degli abusi sessuali che va debellata ed estirpata "senza se e senza ma" evitando ulteriori dilazioni, essa, in altri ambiti, lascia sconcertati.

Non si tratta, come giustamente bacchetta Bergoglio, di «adesione superstiziosa ad alcuni strumenti scientifici»². Per contro, come sottolineato da molti giuristi ben più accreditati di me, disporre di una normativa formulata chiaramente e inappuntabilmente dal punto di vista tecnico, coerente alle altre norme dell'ordinamento, certa e dunque idoneamente promulgata e pubblicata, è un diritto dei fedeli sul quale non si può transigere: ne va, d'altro canto, della credibilità della Chiesa, essendo anche «il biglietto da visita che [...] esibisce al mondo esterno»³. E infatti lo scopo da me perseguito in questa denuncia – tutt'altro che asettica, piuttosto accorata – non è certo quello di censurare e stigmatizzare l'operato dell'autorità ecclesiastica: al contrario, risiede nel tentativo di identificare la genesi di tale caos normativo, fomite di gravi danni per la comunità ecclesiale, per provare a suggerire soluzioni plausibili. Senza qui riproporre quanto argomentato nel mio libro, evidenzio solo che dall'analisi compiuta ho desunto come la causa forse preminente di tale complicata situazione, gravosa e pregiudizievole anzitutto – lo si ricorda ancora – per le *obligationes et iura christifidelium*, sia da focalizzarsi nella progressiva e sempre più incisiva marginalizzazione del dicastero preposto, attraverso il ventaglio delle attribuzioni ad esso conferite, a far sì che le norme vengano giuridicamente ben impostate e costruite affinché al fondo rispondenti a giustizia: e con l'estromissione graduale del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, spesso sconsideratamente non coinvolto nella delicatissima fase gestazionale delle norme, mi pare sia stata contestualmente posta in disparte l'intera scienza canonistica, spogliata ed anzi espropriata della sua strategica funzione consultiva e attivamente propositiva 4. Non posso diffondermi oltre al riguardo, riman-

² Cfr. J. M. BERGOGLIO, Nel cuore di ogni padre. Alle radici della mia spiritualità, Rizzoli, Milano 2014, 107.

³ R. TORFS, La rilevanza giuridica del diritto canonico, Concilium 52 (2016) 857.

⁴ Non è questa la sede per analizzare l'importanza in generale della consultazione (dell'episcopato anzitutto) e la sua "natura" *in Ecclesia*, specialmente con riferimento all'attività normativa.

dando a quanto già osservato altrove in merito: salvo rammentare che il mio auspicio, sincero e sentito, è che si fomenti ed incentivi un rinnovato slancio, da parte di coloro che si dedicano "professionalmente" al diritto canonico, nel porsi diaconalmente in soccorso e sussidio del legislatore supremo, in assolvimento del loro ministero ecclesiale.

Tuttavia, e qui riprendo il filo del discorso per inserirmi nel dibattito ospitato lodevolmente su questa Rivista riguardo ai Dialoghi pluridisciplinari sul diritto canonico, mi si potrebbe eccepire che non si risolve l'impasse del Pontificium Consilium de legum textibus, e, con esso e soprattutto, dello ius Ecclesiae, con l'appello all'impegno rivolto ad una scienza canonistica che nondimeno molti rimproverano langua disorientata e demoralizzata, quasi esanime⁵. Perché la crasi di due crisi, detto con un bisticcio di parole, parrebbe poter sfociare unicamente in un tracollo. E che la canonistica versi in un periodo di disagio e défaillance – non in quella "crisi" giovevole e salutare laddove intesa come tensione perenne ad una maggiore corrispondenza al fine 6 – mi sembra sia un dato oramai assodato, il quale, tra l'altro, è emerso ripetutamente dalla disamina da me svolta sull'attività normativa dell'ultimo lustro (in associazione, peraltro, alle vicissitudini sperimentate dal Pontificio Consiglio), essendo i destini inestricabilmente avvinti: un dato, d'altronde, appurato e largamente diagnosticato da non pochi cultori dello ius canonicum.

Per quanto mi concerne, se per un versante sono assai meno apoditticamente pessimista rispetto a certi catastrofistici scenari⁷, per l'al-

Da ultimo, per M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, Ius Canonicum 60 (2020) 506 (si fa sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina *web* della rivista), «emerge il disagio e la pena del giurista ecclesiale a fronte del poco apprezzamento e rilievo dell'apporto canonistico nel panorama contemporaneo».

⁶ Cfr. alcune riflessioni di G. Lo Castro, Vera e falsa crisi del diritto della Chiesa, Il diritto ecclesiastico 89 (1978) 59-84; J. HERRANZ, Crisi e rinnovamento del diritto nella Chiesa, in Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis (ed.), Ius in vita et in missione Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 27-54. Si vedano recentemente le profonde riflessioni sul significato della crisi di Francesco, Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2020, L'Osservatore Romano, 21 dicembre 2020, 2-4.

Ho cercato di evidenziare ottimisticamente le potenzialità del diritto canonico e della scienza canonistica in G. Boni, *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 23 (2015) 253-274.

tro mi dissocio rispetto alle euforie di chi vorrebbe affrontare le difficoltà esaltando qualche motto à la page, quasi dei "mantra", nella Chiesa odierna. Più in particolare, penso che, se l'infelice status attuale non è spuntato nell'attimo di un mattino, certe retrodatazioni troppo risalenti delle sue origini siano un poco decentrate e sfuocate: in un mondo che turbina freneticamente con un'accelerazione esponenziale, abbuiando senza alcun rincrescimento anche solo la memoria dell'altro ieri. Non che questo renda inutile lo sguardo retrospettivo, tutt'altro. Scriveva Arturo Carlo Jemolo agli inizi degli anni Trenta del Novecento, con riferimento al diritto in generale e non a quello canonico: «In ogni tempo si sono sentite le accuse contro i legulei, i burocratici, gli avvocati: gli uomini di guerra, i tribuni, i capi di partiti di azione, gli appartenenti ai ceti industriali, ed all'estremo opposto, i mistici, gli spiriti più alti nella vita religiosa, sono sempre stati scarsamente benevoli nei loro confronti. Ma oggi quel che più colpisce è la mancanza di difese, è il vedere uomini di toga così scarsamente convinti della loro funzione, così scettici intorno ai servizi preziosi ed insostituibili che la vecchia legalità può rendere al diritto. (...) chi indossa la toga ed insegna il diritto, se ha una fede nell'opera propria – quella fede che sola nobilita il quotidiano lavoro - non può restare assente e disinteressato. S'egli ha senso storico non sopravvaluterà questa crisi del diritto: saprà che le vie attraverso cui possono raggiungersi certe mete ultime sono molteplici, che nel mondo dello spirito come nel mondo della biologia la natura ha risorse infinite e crea inattesi meccanismi di compensazione, che certe crisi possono talora essere benefiche, che certi temporanei annebbiamenti costituiscono la prova del fuoco dopo cui quei principi che hanno una vera ragion d'essere, che rispondono ad esigenze reali della vita collettiva tornano a risplendere circondati di un prestigio maggiore che per l'innanzi non godessero. Tuttavia non sopravalutare la crisi non implica già restare assenti ed agnostici ed astenersi dal dire la propria parola. L'armonia presuppone note diverse: la ricchezza della vita associata, nello Stato come in ogni gruppo, non può nascere che da questa diversità di voci: ed è giusto che come il sacerdote esalta il valore della fede ed il soldato quello della spada ed il cultore delle scienze esatte quello delle sue discipline, così il giurista non ristia dall'affermare quello ch'è il valore sociale del diritto positivo, netto, definito, dalle norme veri regoli ferrei cui commisurare le azioni umane. È bene ch'egli dica

e ricordi agli altri (e prima che ad ogni altro a quelli che vestono il suo stesso abito, ma che respingerebbero sdegnosi il vecchio nome di milizia di Giustiniano) che vi sono sì dei momenti, brevi momenti di vita collettiva intensamente ricca, momenti di elevazione, in cui è dato toccare la somma vetta della giustizia per altre vie che non siano quelle della legalità (onde, in un periodo di fervida attesa messianica, l'aspra parola di Paolo di Tarso contro la legge), ma che nella vita quotidiana, fitta serie di maglie che formano il tessuto della storia, la giustizia non ha ancora trovato ancella più fida, più operosa, più devota che non sia la legalità»8. Mi si perdonerà la lunga citazione, del resto nota ma che, per la sua bellezza, sarebbe stato scriteriato tagliare: tuttavia, se alcune assonanze con quanto anche oggi accade sono manifeste, non poteva esservi migliore preambolo di quanto si dirà, sia perché nessuno oserebbe apostrofare Jemolo come legnoso giuspositivista – e la lettura completa del saggio lo suffraga, anche al là della sua peculiare nozione di "legalità" 9, connessa del resto al non certo sereno snodo temporale 10 -, sia perché, proprio per quell'attestato di fiducia con cui il brano si conclude, non potrebbe esserci un pungolo più efficace per scuotere la scienza canonistica.

2. DIAGNOSI E TERAPIE

Comunque sia, molteplici e diversificate sono probabilmente le motivazioni, remote e specialmente – per quanto appena registrato, e come altrove mi sono cimentata ad illustrare – prossime, anzitutto di

A. C. JEMOLO, *Il nostro tempo ed il diritto*, Archivio giuridico 107 (1932) 168-170. Il giurista, per Jemolo, di fronte alla norma deve essere «non soltanto l'esperto, conscio come tale di tutto ciò che può rendere lo strumento che egli adopera, bensì anche l'uomo giusto, l'uomo dalla profonda sensibilità morale» (IDEM, *Confessioni di un giurista*, in L. SCAVO LOMBARDO [scelte e ordinate], *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Giuffrè Editore, Milano 1957, 181).

Sul punto è qui, ovviamente, impossibile soffermarsi: rinvio al saggio di B. SERRA, Crisi della legge e aporie della scienza del diritto positivo: il dialogo fra Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo tra le due Guerre, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it) 37 (2014) 1-24, ove è presente un'ampia bibliografia di riferimento (anche sul concetto di diritto canonico nutrito da Jemolo).

¹⁰ Cfr., per tutti, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*. *Un profilo storico (1860-1950)*, Giuffrè Editore, Milano 2000, specialmente 119 ss.

una palesemente recessiva appetibilità degli studi canonistici: di cui la spia più conturbante si rinviene, per lo meno per i "giuristi secolari", nell'incontestabile drammatica diminuzione 11 delle cattedre nelle università statali 12. Cattedre un tempo numerose perché, ad esempio in Italia 13, istituite, in ogni ateneo, non solo presso tutte le "facoltà" (ora "dipartimenti") di giurisprudenza ma anche presso altre "limitrofe", come scienze politiche: e ricoperte da personaggi di notevole spessore e di alto livello intellettuale, sovente attori delle stagioni accademiche, pubbliche e politiche del loro tempo, la cui fama si rifletteva sulla materia che insegnavano, ponendola al cuore del dibattito scientifico 14 nonché dell'offerta didattica, come oggi la si denomina. E questo a prescindere dalle loro afferenze, ovvero da quel sentire cum Ecclesia o no - invero concepito in maniera disparatissima, con discrepanze metodologiche anche abissali 15 – che pure fu oggetto di fervente scontro ideologico: anzi, proprio da queste frizzanti e sempre stimolanti contrapposizioni, principalmente su epistemologia e metodologia della scienza canonistica, la disciplina traeva un portentoso combustibile. Poi le generazioni si sono succedute e, forse, l'incantesimo si è rotto. Certamente, d'altronde, la latitanza di veri maestri non può che indurre l'inopia di giovani allievi che non si limitino a un farfuglio canonistico, ammaliati poi dal canto delle sirene di inediti "territori" da esplorare: i

Mi sono soffermata su alcune delle possibili cause in G. Boni, *Una disciplina in signi-ficativo sviluppo...*, cit., 253 ss.

Cfr. H. Pree, Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo millennio, Periodica 107 (2018) 212 ss.; si veda anche G. Feliciani, Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), L'insegnamento del diritto canonico, Glossa Edizioni, Milano 2014, 132, segnatamente quanto all'Italia, la cui situazione è tuttavia migliore rispetto ad altri Stati.

Cfr. il panorama più ampio descritto da H. PREE, Diritto canonico e terzo millennio, Il regno. Attualità 62 (2017) 688 ss.; si veda la sintesi che invece tracciava nel 2009 O. CONDORELLI, La situación actual de la ciencia canónica, Ius Canonicum 49 (2009) 29 ss.

Sulla reintroduzione di un insegnamento di diritto canonico nelle università italiane a metà degli anni Venti del secolo scorso e sull'impostazione metodologica dei docenti più rappresentativi cfr., per tutti, G. FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, cit., 116 ss.; mi permetto di rinviare anche alla sintesi che ho delineato in G. BONI, *Le scuole del diritto canonico*, in G. DALLA TORRE – G. BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Edizioni Studium, ristampa, Roma 2009, 105 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali.

¹⁵ Ovviamente la questione meriterebbe ben più ampia trattazione, qui impossibile.

quali, forse, postulano un bagaglio di conoscenze più "leggero" e superficiale di quanto invece esiga imperativamente la dimestichezza – assai faticosa da conseguire – con lo *ius canonicum*, esito e frutto di un'epopea bimillenaria che non può essere mai obliterata.

Non è questa la sede neppure per riassumere sinotticamente le eziologie dell'incommodum contemporaneo: esse, d'altro canto, sono state in gran parte ed egregiamente scandagliate da chi si è accinto a questo ingrato ed amaro ma inevitabile "esame clinico" 16, non ancora peraltro disfattisticamente ed infaustamente "necroscopico". E neanche per condensare rapidamente le terapie, più o meno invasive, che si sono prospettate e delle posologie farmacologiche individuate, la determinazione, cioè, delle dosi e delle modalità di somministrazione dei medicamenti. Tutte, va notato, interessanti e spesso inoppugnabili, sulle quali peraltro non mi dilungo, rinviando ai canonisti che se ne sono fatti araldi e promotori. Alcuni dei quali – e, senza piaggerie, fra gli studiosi più autorevoli che meritano di essere ascoltati – intravvedono la possibilità di poter scorgere la luce alla fine del tunnel soprattutto mediante un raccordo ed un interrelazionarsi della scienza canonistica con altre scienze: ne è testimonianza icastica il titolo di questa sezione tematica di Ius canonicum. Così segnatamente Carlo Fantappiè, il quale invero, proprio su questa Rivista, prospetta il precipitato della sua vasta e profonda riflessione storica dipanatasi nel corso di molti anni e sedimentata in una produzione scientifica che oramai rappresenta un'imprescindibile pietra miliare 17. La proposta è, oltre che sapientemente ed esaustivamente perorata, apprezzabilissima. Del resto, il dissenso sul punto sarebbe per lo meno autolesionista, poiché nessuno potrebbe sensatamente dubitare che la restaurazione di tali legami interdisciplinari recherebbe risultati ubertosi: assunto che non ha bisogno di soverchie dimostrazioni, essendoci, se non altro, la stessa esemplarità di fulgide epoche passate a lumeggiarlo incontestabilmente.

¹⁶ Cfr., per tutti, quanto rileva recentemente e con grande lucidità M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica...*, cit., 506 ss.

¹⁷ Cfr. C. Fantappiè, *Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento episte-mologico*, Ius Canonicum 60 (2020) 479-504 (si fa sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina *web* della rivista). Ricordo unicamente, di quest'Autore, il volume *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia 2015.

Eppure, a mio avviso, stante la situazione odierna non propriamente rosea, affinché il flusso azionato non si risolva in una falsa partenza che potrebbe inficiare il prosieguo del percorso, occorre procedere per gradi: altrimenti si prospetta il pericolo di "ricadute" ancor più sfibranti. La proiezione all'esterno, cioè alla ricerca di collegamenti bruscamente interrotti, sono infatti persuasa vada collocata – anche qui uso espressioni cui il dilagante contagio del coronavirus ci ha reso tristemente avvezzi nel disgraziato 2020 con strascichi estesi agli esordi del 2021 – in una "fase due", solo dopo aver superato quella anteriore, più allarmante, connotata da una maggiore e preoccupante gravità. Una prima fase ancora una volta – come similmente avvenuto in passato, sia pur *mutatis mutandis* – "aurorale" e quasi "palingenetica", nella quale la scienza giuridica, e con essa anzitutto lo *ius canonicum* devono principalmente trovare interiormente le forze necessarie per la rinascenza.

Non sono quindi, si badi, miope di fronte alla "dispnea" della canonistica attuale, la quale tuttavia pare essersi inasprita improvvidamente negli ultimi lustri. La dissezione poco lusinghiera ma del tutto realistica che ne è stata fatta in via generale ¹⁸ mi sembra del resto rinvenire un *pendant* nella campionatura di difetti e vizi non tanto della scienza quanto del diritto canonico che ho senza pudori disvelato proprio nel volume da me pubblicato a gennaio, attraverso il tragitto, accidentato e fastidioso ma a mio parere indispensabile, nelle fragilità della normativa ecclesiale ¹⁹. E sono del pari convinta che uno sforzo dottrinale convergente e penetrante che getti le basi di un indirizzo di lunga gittata volto a rinsaldare quei legami interdisciplinari la cui recisione ha provocato tanti danni sia del tutto opportuno ed anzi indifferibile: cercando peraltro "fin d'ora" di «allestire materiali, schemi, metodi e soprattutto preparare persone che sappiano collaborare in maniera unitaria alla soluzione dei medesimi problemi» ²⁰. Ciononostante, sono al contempo e recisamente dell'opinione che tale pregevole programma sia, in questo momento, ancora prematuro, forse

¹⁸ Rinvio ancora, per tutti, alla disamina di M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza cano-nica...*, cit., 506 ss.

¹⁹ G. BONI, La recente attività normativa ecclesiale..., cit., passim.

²⁰ C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., 500.

un poco temerario, e per questo periglioso: o che comunque debba essere preceduto e accompagnato da una poderosa profilassi ricostituente.

3. "DIRITTO CANONICO INTERDISCIPLINARE", CERTAMENTE: MA, PRIMA, DIRITTO CANONICO

Mi spiego meglio: perché non sono una voce fuori dal coro, né desidero apparire come tale. Mi sento di aderire toto corde al progetto inteso ad approdare ad un "rinnovamento metodologico" nella direzione di un "diritto canonico interdisciplinare" 21. Ripulendo da scorie e incrostazioni i canali di comunicazione anzitutto con la teologia - «termine/concetto», invero, che «indica oggi, all'interno del cristianesimo, varie realtà ben diverse tra loro»22 -, al divortium (realizzato o solo "attentato" 23) con la quale sono riconducibili molte delle macerie che ingombrano il cammino; ma anche con la storia, la filosofia, la teoria generale del diritto, l'antropologia, la sociologia, la psichiatria, la psicologia, la linguistica, la politologia, l'economia, ecc.; e, non ultimo, con i diritti religiosi non cattolici ²⁴. E non per sbandierare quegli *slogans* con i prefissi multi, co, poli, meta, inter o trans così inflazionati in tutti i campi e che peraltro non di rado sono involucri vuoti, da cui trapela anzi una sconfortante povertà di contenuti, quella "saccenteria" fatua su cui ironizza lo stesso Fantappiè 25. Resta per converso incontrovertibile – né mai mi sognerei di smentirlo – come dall'instaurazione feconda dei sopradetti contatti la scienza canonistica non può che essere arricchita,

²¹ Si tratta appunto del titolo del ricordato saggio di (e dell'articolata proposta formulata da) C. Fantappiè, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., alle cui argomentazioni rinvio

P. GHERRI, Introduzione critica alla teologia del diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, 127. Cfr. anche le precisazioni di G. CANOBBIO, Teologia e canonistica. Ipotesi per superare la divaricazione, Ius Canonicum 60 (2020) rispettivamente 530 ss. («non è mai esistita la teologia e/o la canonistica: la storia e l'attualità attestano che i due termini vanno sempre intesi al plurale»), 534 ss. (si fa sempre riferimento al PDF in italiano consultabile nella pagina web della rivista).

²³ Rinvio a quanto osserverò più oltre.

²⁴ Cfr. al riguardo le interessanti considerazioni di H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, cit., 690.

²⁵ C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., 495.

fortificata, sospinta a espugnare inusitate vette: del resto, al di là di ogni etichetta ²⁶, il diritto canonico *deve* essere interdisciplinare per non isterilirsi e scomparire poiché la pretesa di autosufficienza è ingannevole, oltre che dissennata.

Per non parlare qui dell'esiziale estraniamento dello ius Ecclesiae dall'intera esperienza giuridica secolare, la separatezza dalla quale - l'ho reiteratamente propugnato nei miei scritti - genera un canonista "dimezzato", gracile e con la lancia spuntata. Non va così sottaciuta la sopravvenuta rarefazione se non l'inceppamento di quel confronto dialettico tra canonisti e "civilisti" - vocabolo convenzionale che non vuole certo depennare il common law – da sempre impreteribile 27 e che oggi si trova invece in una paralisi parimenti controproducente, addirittura rovinosa, per i cultori del giure in utroque foro 28: non solo, ne sono persuasa e sovente ne ho avuto riprova, per la canonistica. Siamo dinanzi infatti a ordinamenti sicuramente distinti e da distinguersi²⁹ eppure da situarsi entro l'unum ius, segnatamente entro «un'idea fondamentale e unitaria del diritto e della giustizia (ius quia iustum)»30. Un'idea, quest'ultima, inconsultamente archiviata purtroppo dall'una e dall'altra parte, tanto che si sono smarrite persino le vestigia di quell'indivisa cultura giuridica quale iusti atque iniusti scientia che ha costituito per secoli un propulsore di straordinario vigore: e che è l'humus ideale dell'interdisciplinarità. E qui forse si deve ammettere – lo si appunta per transennam – come certe trasformazioni degli studi universitari canonistici sbilanciate sul massiccio potenziamento del crinale filosofico-teologico – seppure se ne comprendo-

Opportunamente C. FANTAPPIÈ, Diritto canonico interdisciplinare..., cit., 487 ss., offre chiarimenti sui termini multidisciplinarità, interdisciplinarità e transdisciplinarità.

²⁷ Cfr., di recente, quanto osserva al proposito L. Navarro, *Relazione conclusiva*, in J. Miñambres (ed.), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del* Codex Iuris Canonici del 1917, Edusc, Roma 2019, 930.

²⁸ Si sofferma sulla «formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi» L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., 933 ss.

Riflette sull'«essenzialità della *permanenza del legato* della Chiesa Romana che ha dato origine alla distinzione fra l'ordinamento civile e l'ordinamento canonico» C. FAN-TAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 25 (2017) 236 ss.

O. CONDORELLI, A proposito di «Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917», Ius Ecclesiae 32 (2020) 751.

no le ragioni – abbiano incalzato nell'ostacolare se non nello spezzare «uno dei raccordi più importanti fra la canonistica e la giurisprudenza secolare»³¹ allontanando i laici già formati in diritti "statuali" da quello canonico ³².

Eppure, anche e proprio a motivo di tutto questo, e pertanto della prostrazione attuale del diritto canonico, credo, come appena accennato, che la prima tappa cui pervenire sia prioritariamente intra-canonica e intra-ecclesiale, senza azzardare estroversioni che esporrebbero lo *ius Ecclesiae*, infiacchito e debilitato, ad ulteriori agenti infettivi. Intra-canonica e intra-ecclesiale, quindi, non nel senso che ci si debba ancora masochisticamente "autoghettizzare" in una segregazione suicida, ma che dallo *ius Ecclesiae* si debba muovere, almeno preliminarmente: nel senso cioè che la "buona fama" e la "legittimazione" ³³, quindi la "guarigione" del diritto canonico vadano riguadagnate prima dentro la Chiesa e per la peculiarissima fisionomia propria del "giuridico", di quella legalità che non ha nulla a che spartire con il legalismo.

Mi pare d'altronde che tale personale posizione si percepisca già non solo dall'itinerario non casuale che ho scelto di perlustrare nella ricognizione dei provvedimenti normativi più recentemente emanati effettuata nella mia monografia sopra citata: ma anche dal tessuto connettivo delle osservazioni che hanno riportato ogni tornante lungo la via, pure tortuosa e in salita, che si è mirato a disegnare. Infatti, a mio avviso, come emerge prepotentemente dai dati che si sono cumulati in questa trattazione e che sono invero del tutto, direi quasi ossessivamente, coerenti nella loro ripetitività, il primo "acciacco" da cui è affetta la canonistica sulla scorta "naturalmente" del diritto canonico - affezione sulla quale hanno trovato facilità di attecchimento gli altri morbi – è la carenza di fiducia in questa in quanto esperta di ius Ecclesiae. Il quale ultimo è stato sottovalutato e squalificato perché non compreso e non maneggiato opportunamente, anzitutto da parte di chi è titolare di potere dispositivo al riguardo o comunque ad esso coopera: e si sa quanto l'attitudine psichica sia essenziale nella salute complessiva dell'organismo e nell'avviare una cura. Una carenza di fiducia cagiona-

³¹ Così H. Pree, Diritto canonico e terzo millennio, cit., 687.

³² Cfr. quanto già rilevava O. CONDORELLI, *La situación actual...*, cit., 27-28.

Echeggio qui ancora C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico...*, cit., 232.

ta da una delegittimazione che è, dunque, originariamente e precipuamente *intra Ecclesiam*: e purtroppo della Chiesa nella sua globalità, dalla "base" al "vertice" di quella piramide, sia pur capovolta, della famosa metafora di papa Francesco³⁴.

4. Segue: La "legittimazione" dello ius canonicum anzitutto intra Ecclesiam

Il diritto canonico e la canonistica, perciò, prima ancora che volgersi all'esterno, dovrebbero ritrovare il posto che loro spetta nella compagine ecclesiale: a partire, apicalmente, dalla ferma convinzione del sommo pastore e dei vescovi perché si arrivi alla percezione coesa e alla coscienza intima di ogni fedele.

Proprio a questo scopo occorre, ancora una volta e senza timidezze ed esitazioni, porre nitidamente in risalto, come sommessamente ho tentato di fare, che un diritto "confezionato" in maniera ineccepibile, anche attraverso la cospirazione ben concertata della scienza giuridica, è assolutamente ineludibile perché la verità si insedi e si consolidi nei rapporti sostanziali tra le persone. Si deve ribadire che aspirare alla congruità e all'armonia del diritto vigente, dotato di un'appropriata e ben calibrata forma giuridica, non è superfluo e pleonastico esercizio di stile, esibizione o, peggio, asservimento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della iustitia che nelle norme, con recta ratio, va trasfusa e ne deve brillare, tracciando fattivamente il sentiero che conduce dal rigor iuris - il quale è carico di una sfumatura deteriore solo se esso viene distorto ed esasperato – al suo compimento e sublimazione nella carità e nella misericordia, senza fratture e senza iati, come più volte papa Francesco ha asserito 35. Mirare ad una giustizia misericordiosa non è un mito leggendario o un miraggio utopico, ma deve essere meta solidalmente inseguita ogni giorno per ciascuna realtà umana.

21

FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 1142.

³⁵ Cfr., per tutti, FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della misericordia *Misericordiae vultus*, 11 aprile 2015, Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 414-416, n. 20.

Il metodo di cura di un diritto canonico "febbricitante" non può pertanto consistere nell'assunzione sistematica di medicinali reperiti dagli scaffali di altre scienze quasi fossero pillole magiche. E neppure, va qui detto incidentalmente ma con risolutezza, ci si può affidare suppletivamente al diritto secolare, come a volte si è imprudentemente fatto da parte dell'autorità ecclesiastica dinanzi ad alcuni fallimenti e alla constatazione dell'incapacità ed impotenza degli strumenti offerti dallo ius Ecclesiae. Si pensi solo, per menzionare due comparti tra loro eterogenei, al ricorso alle autorità civili e al diritto secolare per debellare la piaga degli abusi sessuali del clero su minori, oppure per prevenire e sanzionare anomalie nelle gestioni economiche ecclesiastiche: un ricorso cui si è acceduto talora troppo precipitosamente, non ben ponderandone le conseguenze che non di rado hanno enfatizzato ed esacerbato le conflittualità senza risolvere i problemi 36. Di recente si è addirittura sancita espressamente la prevalenza delle "leggi civili" rispetto al diritto canonico: invertendo del tutto incautamente la tradizione canonica saggiamente depositatasi nel can. 22 del Codex Iuris Canonici³⁷, finendo così anche col pregiudicare, e assai pesantemente, l'autonomia dell'ordinamento ecclesiale 38. Riallacciare nessi con il diritto secolare – come sopra sostenuto – non deve cioè tradursi in mimesi o trasposizioni affrettate, e tanto meno in soggezioni e subordinazioni ancor più avventate: deve trattarsi di uno scambievole (anche non solo a livello scientifico) do ut des rispettoso delle mutue spettanze e specificità 39.

Ciò che urge allo *ius canonicum*, insomma, non è l'"aiuto altrui", piuttosto un'iniezione corposa e tonificante di fiducia, anzitutto da parte di chi è il responsabile del benessere dell'intero *corpus christianorum*:

Rinvio alle condivisibili considerazioni svolte recentemente da P. CAVANA, *Il diritto ca-nonico nell'età secolare*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it) n. 12 (2020) 84 ss.

³⁷ Cfr. G. Boni, La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, Giuffrè Editore, Milano 1998.

³⁸ Cfr. le equilibrate riflessioni di G. COMOTTI, *I delitti* contra sextum *e l'obbligo di segnalazione nel* motu proprio "Vos estis lux mundi", Ius Ecclesiae 32 (2020) 266-267, con riferimento in particolare al *Motu Proprio* menzionato nel titolo del saggio.

³⁹ Cfr. quanto osserva M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica*..., cit., 521-522, il quale anche afferma: «Abbiamo sottolineato, magari eccedendo, i limiti della canonistica attuale [...], ma ci sembra che le insufficienze palesate dalla speculazione teologica e civilistica siano probabilmente ancor più radicali e sostanziali» (*ivi*, 523).

il quale deve essere reso consapevole di quello che è *realmente* il diritto canonico, al di là di ogni fraintendimento e forzatura, e di quale sia l'umile, ma forse insostituibile compito e la specifica metodologia della scienza canonistica ⁴⁰ nell'affinamento, sempre insurrogabile e oggi non più posticipabile, delle previsioni normative ecclesiali. E non certo per attingere la marmorea purezza di un chimerico modello archetipico di perfezione legislativa: ma per esaudire, nei limiti del possibile (e instancabilmente), l'insopprimibile ansia di giustizia sgorgante nella quotidianità della vita dei battezzati.

Il diritto canonico e coloro che di esso si occupano sono come i globuli bianchi nel sangue: molto meno numerosi e sgargianti di quelli rossi, invisibili e trasparenti, hanno il fine di difendere l'organismo dalle minacce endogene ed esogene; i leucociti sono i soldatini di un piccolo esercito che si rafforza laddove insorga un'"infezione" e senza il quale il sistema immunitario non potrebbe rispondere agli attacchi patogeni. Mandarli in congedo permanente, come pare stia avvenendo, non è una mossa savia; come mi sembra che, al di là di tutte le disquisizioni e gli antagonismi, l'odierno quadro normativo, farraginoso, claudicante e disarticolato comprovi in maniera lampante: e, si deve convenire, con effetti disastrosi per le persone che in quelle norme restano dolorosamente invischiate. Risolvere problemi pratici⁴¹, manutenere i parametri fisiologici dell'organismo ecclesiale, forse non sarà ritenuto attraente per chi vagheggia più gloriosi allori: a me, invece, sembra una buona piattaforma à la recherche de l'identité perdue per innescare poi un processo "senza retromarce" 42.

Un quadro – quello dinanzi ai nostri occhi – contrassegnato da una produzione normativa in cui paradossalmente proprio il diritto, perché

Sui rischi derivanti «dalla mancanza di distinzione delle specificità dei metodi» delle varie scienze insiste convincentemente C. FANTAPPIÈ, Diritto canonico interdisciplinare..., cit., 493 ss.

⁴¹ Si vedano al riguardo le argomentazioni di P. Consorti, *Relazione di sintesi. La necessità di tornare ad un diritto canonico pratico*, Il diritto ecclesiastico 127 (2016) 411-421.

FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, Acta Apostolicae Sedis 105 (2013) 1019-1137, n. 223. Cfr. alcune riflessioni di M. SEMERARO, Francesco – Riforma della Curia in atto. Il Segretario del C9 fa il punto sul percorso compiuto e i prossimi traguardi, Il regno. Attualità 63 (2018) 1-7.

ancora una volta imprigionato nell'asfissiante letto di Procuste della mera legge positiva e quindi non appreso nella sua genuina vocazione al servizio della res iusta, è mal tollerato ed emarginato alla subalternità: e in virtù di deliberazioni che non sono ascrivibili a "trattamenti sanitari obbligatori" od a pressioni ab extrinseco, ma discendono da un cortocircuito di incomprensione intraecclesiale cui va pressantemente posto rimedio. È d'uopo, perciò, finalmente spezzare la deleteria spirale di una prassi che vede il diritto canonico bistrattato e mortificato: trascinando con sé il dicastero sedente proprio a guarentigia e promozione dello ius ed al contempo l'intera canonistica, "demansionati" e totalmente esclusi dall'elaborazione delle norme. Esse, "partorite" sovente da cenacoli numericamente lillipuziani ed autoreferenziali, a volte designati ad hoc ed operanti, oltre che in lassi di tempo stupefacentemente veloci, in un'impermeabile e blindata solitudine di decisionalità ed in una segretezza impenetrabile 43, recano stimmate indelebili di questa scarsamente meditata e partecipata stesura propriamente scientifica: sollevando una congerie di questioni piuttosto che appianarle e tradendo, così, la missione che del diritto, foriero e veicolo di giustizia, è propria. Riversando tra l'altro, anche (talora) per l'anonimato e quindi la non imputabilità di tali inavvertiti legislatori materiali, ogni addebito delle loro pecche sull'incolpevole legislatore formale che promulga i disposti per sua autorità, il Papa. Per averne conferma si compulsi la purtroppo ricca carrellata esemplificativa che ho altrove tratteggiato in quella sorta di cahier de doléances in cui consiste la mia ultima monografia 44.

Per tutte le ragioni enumerate, insomma, non credo che la crisi del diritto canonico si risolva cercando stampelle all'esterno, almeno in questa fase di primordiale ristabilimento olistico dell'equilibrio corporeo, per continuare con questo linguaggio che, sia pur *obtorto collo*, ci è divenuto familiare in quest'infernale età di pandemia: semmai lo diverrà nella "riabilitazione", allorquando ci si potrà dirigere, tranquillizzati e rinvigoriti, alla conquista di risultati più ambiziosi. Anche perché nella fase di sepsi acuta i soccorsi esterni si prospetterebbero probabilmente solo come trattamenti palliativi se non illusorie panacee.

⁴³ Cfr. ancora le constatazioni compiute in G. Boni, *La recente attività normativa ecclesiale...*, cit., *passim*.

⁴⁴ Cfr. G. Boni, La recente attività normativa ecclesiale..., cit., passim.

5. I RISCHI DA EVITARE: GLI AMMAESTRAMENTI DI UN PASSATO NON TROPPO LONTANO

Se infatti la scienza del diritto canonico è in sé fiacca e spossata, può rimanere preda di assoggettamenti e indebite colonizzazioni che renderebbero l'exitus letale.

Ho recentemente, e con franchezza, avuto modo di rievocare i plurimi effetti negativi che sul diritto canonico ha dispiegato la seduzione di certa (ovviamente non tutta) teologia del diritto canonico del post-Concilio 45: e da questa esperienza, senza confondere e sovrapporre ingenuamente ed ottusamente piani e prospettive che sono e restano differenti – sia pur con "nessi specifici" ⁴⁶ –, possono indubbiamente trarsi ammaestramenti. In quel contesto, una qualche equivocità delle premesse speculative che finirono per legarsi, in una mistura esplosiva, con una diffusa attitudine di rigetto o comunque di "allergia" nei confronti del diritto canonico – specie dinanzi all'oramai conclamata inadeguatezza di quello codificato nel 1917 -, improvvisamente deprivato di ragioni fondative cui si sarebbe dovuto provvedere 47, gemmarono quaestiones artificiose e generarono adulterazioni epistemologiche e commistioni metodologiche: segnatamente nei "teologismi" di alcuni epigoni di ben più illuminati maestri e in alcuni sbandamenti di schegge impazzite. Del resto, se si guarda bene, non si possono negare le non lievi analogie con la situazione contemporanea: e se le inquietudini antigiuridiste di oggi si caratterizzano per fattezze sicuramente divergenti rispetto a quelle postconciliari 48, talune affinità sono inconfutabili, se non altro in quello stato di astenia e debolezza in cui versa lo ius Ecclesiae.

25

⁴⁵ Cfr. G. Boni, Recensione a P. Gherri, Introduzione critica alla teologia del diritto canonico, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico diretta da R. Bertolino, 47 – Sezione canonistica, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. I-XVI, 1-255, Il diritto ecclesiastico 130 (2019) 325-334.

⁴⁶ H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico...*, cit., 217 ss., che esordisce: «La questione del rapporto fra canonistica e teologia deve essere distinta dai problemi di cui si occupa la teologia del diritto anche se esistono nessi specifici».

⁴⁷ Cfr. quanto ho sintetizzato in G. Boni, *Recensione* a P. Gherri, *Introduzione critica...*, cit., 327-328.

⁴⁸ Cfr. la descrizione in particolare del periodo intercorrente tra il Concilio Vaticano II e la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* tracciata da O. CONDORELLI, *La situación actual...*, cit., 15 ss.

Sagacemente è stato descritto quel crinale nel quale, una volta appunto conclusa l'assise novecentesca dei vescovi, «s'iniziò [...] ad invocare/evocare una – generica – qualificazione teologica del Diritto canonico e della Canonistica al fine di scongiurarne l'esilio definitivo da una vita ecclesiale che si voleva sempre più teologica e carismatica, almeno nel comune sentire pastorale»: pure e proprio in modo da apologeticamente «contrastare per via (più o meno) teologica un certo clima antigiuridico e contestatario affermatosi durante gli anni del Concilio in ambito cattolico» 49. Sono anni in cui «termini quali "teologicità" e "pastoralità" divennero vere parole d'ordine per essere ammessi al "cambiamento d'epoca" della vita ecclesiale cattolica» 50, e nei quali si assistette al moltiplicarsi di «linee di pensiero accomunate dal ricorso - spesso disorganico e soltanto strumentale - ad una non meglio specificata Teologia del Diritto, declinata da ciascun autore secondo le proprie sensibilità e prospettive, in un incrocio di presupposti e teorizzazioni non facilmente schematizzabili in vere e proprie Teorie coerenti e complete, oltre che variamente intrecciate tra loro» 51. Corsi e ricorsi credo un poco sadicamente auto-distruttivi: per questo reputo che non sarebbe un bene se, come nel post-Concilio, ancora una volta la canonistica, in affanno e irrequietudine, riprendesse ad «occuparsi in una misura sorprendentemente accentuata delle questioni teologiche fondamentali della sua materia» 52, se dovesse ancora arrovellarsi su *ratio* e *fides* ovvero sull'analogatum princeps 53 e via discorrendo.

Si badi bene: è impensabile, prima ancora che sbagliata, l'eliminazione e abrasione dal diritto canonico della componente teologica, e non si può non concordare con chi rimarca che «prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria» ⁵⁴; così

⁴⁹ P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 31.

⁵⁰ P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 87.

⁵¹ P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 35.

H. Pree, Diritto canonico e terzo millennio, cit., 686, ove riassume efficacemente il travaglio canonistico postconciliare (cfr. anche 688). Si veda altresì IDEM, Profilo e sfide del diritto canonico..., cit., 202 ss., 214 ss.

Su certe ambiguità delle teorie dell'analogia si vedano le considerazioni di J. HERVA-DA, Pensieri di un canonista nell'ora presente, Marcianum Press, Venezia 2007, 27 ss.

P. GHERRI, La teologia del diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico, Apollinaris 90 (2017) 470.

come indiscutibilmente la chiusura alla teologia e il distacco dalla scienza teologica tarpano le ali allo *ius canonicum*, il quale – oltre che depauperato di contenuti fondanti ⁵⁵ – si trova disarmato dinanzi a certe *quaestiones disputatae* necessariamente comuni ⁵⁶, ma anche alle *res novae* via via emergenti. *Ça va sans dire*, e per il solo soffermarsi al riguardo si potrebbe essere tacciati d'insipienza ⁵⁷.

Del pari inaccettabili, però, sono state alcune sprovvedute "teologizzazioni" del diritto canonico, talvolta scaturenti proprio da un deformato e mistificato rapporto tra le due scienze. Procurando non solo alcuni obbrobri epistemologici, metodologici e sistematici, ma anche seri postumi consequenziali – a mio avviso molto più devastanti, eppure non da tutti colti – in termini di fuorvianti inflessioni "sacralizzanti" e "ierocratiche", di rimbalzo volontariste e autoritarie del diritto stesso, con proiezioni in una miriade di ambiti, in particolare, ciò che da sempre mi preme, sul ruolo del laicato nella Chiesa: postumi che, documenti alla mano, proprio il Vaticano II avrebbe nettamente abominato ⁵⁸.

Non intendo riaprire qui tale vertenza travagliata e neppure intendo semplicisticamente fare di ogni erba un fascio, intorbidando quella distinzione dei piani che è ben chiara nella dottrina. Tuttavia, mi pare che l'esperienza pregressa sia oltremodo paradigmatica quale monito alla cautela quanto alla relazione tra scienze irriducibilmente diverse ⁵⁹: essa deve essere improntata anzitutto alla piena cognizione di tale diversità, postulato incrollabile non solo per coltivare un'interconnessione ed un interfacciamento corretti e strutturati tra scienza teologica e scienza canonistica ⁶⁰, ma con portata più complessiva. E, soprattutto

⁵⁵ Rinvio alla chiara sintesi di G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino 2018, 23 ss.

⁵⁶ Cfr. quanto rileva esattamente C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., 484 ss.

Si veda il quadro preciso che disegna recentemente P. ERDÖ, Il valore teologico del diritto canonico: una questione storica, in J. MIÑAMBRES (ed.), Diritto canonico e culture giuridiche..., cit., 181-195.

Cfr. efficacemente P. GHERRI, *Introduzione critica...*, cit., 55 ss., 61 ss., ma invero *passim*.
Cfr. H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico...*, cit., 220: «La integrazione fra le due discipline ha successo solo se per il canonista risulta chiaro dove e come servirsi degli argomenti teologici senza mescolare i metodi».

Si veda quanto argomenta sinteticamente ma esaurientemente C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., 481-482.

– lo ribadisco a costo della petulanza –, deve valere da sprone ad una riappropriazione consapevole e "virile" da parte del diritto canonico e della scienza canonistica dei propri "ferri del mestiere". Che i canonisti, mi si consenta di essere ottimista, hanno ben riposti nella loro cassetta: solo che nessuno, a partire da chi regge le redini del popolo di Dio, li invita più ad usarli e rimangono lì, coperti da una polvere uggiosa, di più, esposti al morso della ruggine. Eppure, che ci sia qualcuno che tali attrezzi sa ben adoperare, scendendo dall'empireo di algide elucubrazioni e sporcandosi le mani, non è un *optional* accessorio per la concretezza del vivere sociale (e non solo): piegandosi in particolare sulle malattie, le ferite, le lacerazioni del corpo ecclesiale, e nella cura diuturnamente e dinamicamente aggiornata rinvenendo, senza traumi ed anzi con orgoglio, le ragioni del proprio *munus* anche propriamente e squisitamente pastorale.

6. LE RIFORME NELLA CHIESA TRA TEOLOGIA E DIRITTO CANONICO

Come noto, il termine "riforma", usato solitamente *in Ecclesia* con imbarazzo e ritrosia quasi fosse un tabù, è oggi con scioltezza «sulla bocca di tutti e in primo luogo su quella dello stesso magistero papale» ⁶¹, sostenuto anzi da alcuni *promoters* in prospettiva di agguerrita militanza ⁶². Un termine, invero, la cui accezione, più che ambigua e anfibologica, è polisemica e quanto mai plurivoca: già è ben diverso, ovviamente, dissertare di *riforme* "nella" Chiesa oppure di riforma "della" Chiesa, con un'immane divaricazione di impostazioni.

61 S. DIANICH, Riforma della Chiesa e ordinamento canonico, Postfazione di E. Chiti, EDB, Bologna 2018, 9.

Si veda P. GHERRI, Chiesa, diritto e periferie, in A. RICCARDI (ed.), Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, Editori Laterza, Roma-Bari 2018, 94, il quale parla di una "prevalenza pastorale" nel pontificato del Papa argentino «che polarizza – ora come allora – approcci all'attività pontificia in chiave di espressa "militanza" e "promozione" della linea ideale intrapresa. È della metà di novembre 2016 la notizia della nascita ed attività di un sedicente Osservatorio per l'attuazione della riforma della Chiesa di papa Francesco (OARCPF) a sostegno esterno e controllo della (non) recezione di quanto propugnato dal pontefice; un'iniziativa subito paragonata – a livello giornalistico – al (tristemente celebre) Sodalitium pianum del secolo scorso».

Certamente, però, se non vere e proprie "riforme" – che forse dovrebbero essere ostentate con maggiore parsimonia –, revisioni e modificazioni anche radicali di centrali e cruciali istituti giuridici sono state, durante questo pontificato, varate, dal processo di nullità matrimoniale al Sinodo dei Vescovi; oppure sono in corso, dalle procedure penali alla Curia romana. Riforme nelle quali, come si è appunto lamentato, spesso i giuristi, davvero curiosamente e bizzarramente, sono restati e restano in ombra: o perché, come sopra annotato, non si sono in alcun modo divulgate le attività preparatorie, circondate da un'inviolabile riservatezza, ovvero perché frequentemente oscurati dal protagonismo di alcuni *maîtres à penser* ecclesiali oggi in voga. Non si tratta di sospetti e supposizioni, né, tanto meno, di lagnanze vittimistiche: a sostegno, per converso, depongono vari e correlati elementi che ho accuratamente (e amaramente) recensito nella mia ricostruzione ⁶³.

Quanto ai teologi, anch'essi – non tutti ⁶⁴, indubbiamente –, da sempre ma attualmente in maniera più spiccata e ostinata, non paiono per nulla allettati e protesi all'apporto dei canonisti ⁶⁵: forse perché, pure loro, ancora legati a retrivi stereotipi, in polemica e avversione cioè al «vecchio diritto, ma non riguardo al diritto canonico in sé, in quanto "diritto"» ⁶⁶. Alcuni dei quali, poi, pianificano spigliatamente – e talora con qualche arroganza, invero, per un sapere teologico forse oramai impari ai fasti passati ⁶⁷ – "pacchetti di riforme" nella Chiesa senza degnarsi in alcun modo, non dico di cooptare, ma di consultare i canonisti, compresi quelli incaricati del disbrigo degli

⁶³ Cfr. G. Boni, La recente attività normativa ecclesiale..., cit., passim. Eloquente è anche compulsare l'elenco dei relatori a convegni di grande rilievo nazionale e internazionale nei quali si discutono linee e prospettive del "pontificato riformatore" di Francesco.

⁶⁴ Fra coloro che da tempo cercano di avviare una collaborazione non si può non citare S. DIANICH, *Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa*, EDB, Bologna 2015.

⁶⁵ Cfr. quanto segnala M. DEL POZZO, Il concorso della scienza canonica..., cit., 515 ss.

⁶⁶ H. PREE, Profilo e sfide del diritto canonico..., cit., 219.

⁶⁷ Cfr. i rilievi di M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica...*, cit., 515 ss.: «*L'involuzione delle scienze sacre* probabilmente non risparmia neppure la teologia. [...] La perdita d'identità e qualificazione denunziata a proposito della canonistica probabilmente riguarda, a maggior ragione, e, forse, in maniera più seria, la sua "consorella maggiore"» (*ivi*, 517); l'Autore rinvia ad ulteriore dottrina.

"affari giuridici" della Curia romana: al riguardo *docet* la quasi "proscrizione" che pare aver colpito il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. E magari taluno tra i pastori – ed anche molto in alto – subisce il fascino di questa presupponenza: tanto eventualmente da demandare la compilazione delle leggi a chi – magari di incontrastata fama negli studi teologici – di diritto e di tecnica normativa mastica davvero poco.

Perché, per "riformare" la Chiesa, che «non è "imbiancare" un po' le cose: riforma è dare un'altra forma alle cose, organizzarle in un altro modo» 68, servono le leggi: e leggi ben fatte, "poche ma buone" perché il pullulare di interventi è già in sé una disfunzione. Leggi che sappiano plasmare gli istituti affinché possano rispondere in maniera del tutto appagante agli obiettivi fissati: un giudizio di nullità del vincolo coniugale più snello e agile ma sempre incardinato sulla verità matrimoniale, una prevenzione e repressione severa e pronta dei delitti da accertarsi però nell'intangibile ottemperanza del giusto processo, e, quindi, dello ius defensionis, ecc. Leggi che sappiano attuare del pari soddisfacentemente quei principi su cui nella Chiesa contemporanea sono puntati i fari, ma che, in assenza di norme abilmente orchestrate, rimarrebbero relegati nel limbo dell'inconsistenza: un esempio per tutti, e particolarmente eclatante, è quello della sinodalità, pur senza cadere in dicotomie che semplificano e banalizzano il complementare concorso di scienza canonistica e scienza teologica 69. Francesco, nel discorso appena riportato, proseguiva che la "riforma" «si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma anche, anche – permettetemi la parola - con un po' di "violenza", ma buona, della buona violenza, per riformare le cose» 70. Forse il diritto canonico e i giuristi – non certo quei «dottori della legge inamidati e rigidi» contro cui a ragione tuona il Papa regnante⁷¹ – sono in grado di supportare

FRANCESCO, Ad participes primae Sessionis Plenariae Secreteriae pro Communicatione, 4 maggio 2017, Acta Apostolicae Sedis 109 (2017) 476.

⁶⁹ Cfr. G. Canobbio, *Teologia e canonistica...*, cit., 540 ss., alle cui precisazioni peraltro rinvio.

⁷⁰ FRANCESCO, Ad participes primae Sessionis Plenariae..., cit., 476.

⁷¹ Cfr. recentemente le riflessioni di G. ZANNONI, Francesco e "i dottori della legge". Discernere, oltre la «casistica», Presentazione di M. M. Zuppi, Prefazione di R. Buttiglione, Marcianum Press, Venezia 2021.

perché quella violenza sia davvero "buona", non calpesti o comprima arbitrariamente i diritti di alcuno, non opprima o sacrifichi interessi invece da salvaguardare.

Allora, forse, è giunta l'ora di abbattere qualche "muro", come già altri caldeggiano: audacemente e senza alcun inferiority complex, anche perché la conversazione con chi si volge altrove non è troppo gratificante. I muri, tuttavia, vanno abbattuti per consentire il vicendevole ascolto, non perché i confini non servono, tutt'altro: occorre per converso accortamente guardarsi - si è già detto - da una fluida "melassa" in cui tutte le scienze umane si miscelano. E, sin da subito, onde rifuggire avvilenti servaggi, va evitata la presentazione dell'«apporto del diritto canonico in termini meramente strumentali. Esso possiede una molteplicità di funzioni: non si limita a regolare l'agire dei cristiani ma è produttivo di istituti e dottrine specifiche, non serve solo ad ordinare la realtà comunitaria e sociale della Chiesa ma svolge un ufficio di garanzia della sua struttura divina e di tutela dei doveri e diritti dei fedeli» 72. I teologi che hanno accolto senza indugio la sollecitazione a misurarsi con i "dialoghi pluridisciplinari" imbastiti da *Ius canonicum* rivelano che, comunque e per fortuna ⁷³, non tutta la scienza teologica ripudia o disistima il diritto, e che la volontà di un mutuo coordinamento, dormiente, va forse solo risvegliata: alcune brecce sono quindi state inferte a quei muri apparentemente infendibili.

D'altro canto, va riconosciuto che una corresponsabilità non irrisoria per questo silenzioso ma opprimente ostracismo della canonistica va accollata alla medesima, che tace acquiescente e non alza la voce dinanzi ad una Chiesa che oggi legifera ampiamente, addirittura pletoricamente ed ipertroficamente, ma non di rado senza la dovuta e doverosa maestria. In questa movimentata e tormentata congiuntura, meravigliarsi positivamente, come taluno di recente fa, che nel congegnare le riforme non si senta l'impellente bisogno, al contrario ci si degni, episodicamente e compiacevolmente, di consultare *un qualche* canonista in congressi pressoché esclusivamente popolati da teologi,

72 C. FANTAPPIÈ, Diritto canonico interdisciplinare..., cit., 485.

Varie altre iniziative sono menzionate nei contributi riguardo ai dialoghi pluridisciplinari sul diritto canonico pubblicati da *Ius canonicum* nel 2020.

rallegrandosi dell'insperato e grazioso invito ⁷⁴, è flagrante segnale di come – anche forse per un perverso complesso di sudditanza e vassallaggio proprio alla teologia – sia terribilmente scemata l'autocoscienza del ruolo del diritto nella Chiesa da parte di alcuni dei suoi stessi cultori. Del pari è deprimente segnale del medesimo decadimento, oltre che, e soprattutto, di astrattezza, non rendersi conto di come, se anche non si rinnova dalle radici l'intero ordinamento, le comunque rilevanti leggi settoriali che attualmente si producono non possano elaborarsi senza il contributo, non rinunciabile e non rimandabile, della scienza canonistica mondiale. Essa non solo può ma deve contribuire alla retta formulazione delle norme, a pena, se non conformi a giustizia, della loro ragionevolezza: in assenza della quale ogni riforma, per quanto grandiosa ed animata dalle più nobili e sacrosante intenzioni, è destinata a poggiare sulla sabbia e quindi, ineluttabilmente, a franare.

7. «QUESTO MATRIMONIO S'HA DA FARE»? 75

Come si è argutamente commentato, nel post-Concilio il rapporto tra teologia e diritto canonico «venne paragonato a quello di due *partners* che condividono la casa ma non la tavola e il letto, e s'accusano reciprocamente d'infedeltà. L'ampio isolamento reciproco rappresentato da questa immagine non è ancora stato superato» ⁷⁶. Una "coa-

⁷⁴ Cfr. l'esordio del saggio di M. WIJLENS, Riforma e rinnovamento nella normativa canonica: attuare il Concilio Vaticano II, in A. SPADARO – C. M. GALLI (eds.), La riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana, Brescia 2016, 309: «risulta un po' una sorpresa, seppur una sorpresa piacevole, che cinquant'anni dopo la chiusura del concilio una canonista sia invitata a partecipare a un seminario e a scrivere in una pubblicazione sul tema "La riforma e le riforme nella Chiesa"».

⁷⁵ Espressione (sia pur al negativo) nota agli italiani, tratta dal romanzo di Alessandro Manzoni, *I promessi sposi* (prima versione del 1827), capitolo I.

H. Pree, Diritto canonico è terzo millennio, cit., 688, il quale si sofferma ampiamente in particolare sul disinteresse dei teologi per il diritto canonico, sull'immagine deformata che di esso sovente hanno, sul fatto appunto che «la teologia non riconosce nel diritto canonico alcun oggetto così importante da meritare lo sviluppo di una teologia al riguardo». L'immagine dei due partners menzionata nel testo è di G. Fransen, Derecho canónico y teología, Revista española de derecho canónico 20 (1965) 37. Anche L. BOUYER, La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito, Cittadella,

bitazione", inoltre, sovente impari e asimmetrica, e, quindi, latentemente litigiosa. Se poi uno dei due *partners*, in particolare il diritto canonico, non è neppure sicuro della sua identità, squagliata e disgregata in un *gender* indefinito, il rapporto di coppia si rescinderà ancor prima di nascere: e non senza ulcerazioni. Proprio per questo reputo – per insistere in questa suggestiva raffigurazione "matrimoniale", d'altronde più rassicurante di quella "epidemiologica" – che prima ancora di una "terapia di coppia" o addirittura di una "terapia di gruppo", sia sul diritto canonico, sulla sua natura, valore e rilievo nella Chiesa che si debba concentrare l'attenzione, per temprarlo e corroborarlo.

Questa prospettiva di lento recupero e rilancio del ruolo dello *ius Ecclesiae* – forse meno superba e più dimessa di altri più elevati traguardi – richiede peraltro l'ausilio di una canonistica che, con un moto di indomita fierezza, ritrovi la qualità della sua eccellenza e si ribelli ad appiattimenti verso il basso: tecnici ma non meri tecnici, operatori ma non solo operatori. Sviluppando anzi quella dimensione di "tecnicità" che oggi viene spesso disprezzata e denigrata, agitando ancora una volta lo spauracchio di un bieco e soffocante legalismo: che va ricusato ed esecrato, ma che non di rado, però, esiste solo nelle demonizzazioni, invero oramai stereotipate e conformistiche, di chi alteramente lo aborre, annegando in stantii *clichés*. Battaglie forse troppo esacerbate e sclerotizzate al (sì esistente ma talora solo presunto) giuspositivismo hanno allevato (pseudo)canonisti concionanti sui "massimi sistemi" senza aver mai meticolosamente studiato le basilari *fontes cognoscendi*, a partire dal detestato Codice: con lacune di competenza incolmabili.

In questo frangente temporale non solo e non tanto di rigurgiti "antinormativisti" – in sé, lo ripeto, tutt'altro che riprovevoli laddove giustificatamente idiosincratici a eccessi e deviazioni, e non, invece, latori di un rifiuto del fenomeno giuridico in se stesso, ovvero agiuridici, di apatia e insofferenza verso il medesimo⁷⁷ – quanto spesso di igno-

Assisi 1971, 198 ss., parlava della teologia e del diritto canonico come 'separati in casa'. C. IZQUIERDO, *Teología y derecho canónico. Reflexiones desde la Teología*, Ius Canonicum 60 (2020) 549, per delineare i rapporti tra teologi e canonisti usa l'immagine di parenti stretti che gestiscono un'azienda di famiglia con qualche sospetto reciproco.

⁷⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica...*, cit., 507.

ranza del diritto canonico, sarebbe per contro augurabile rinfrescare quel «comodo ma modestissimo abito di esegeta fornito di buona logica e di buoni strumenti tecnici» 78 dismesso e riposto nell'armadio tra la naftalina. Un abito tanto vituperato e schernito e del quale per contro. con il suo non pretenzioso ma robusto deposito di sapere, s'avverte cocentemente la mancanza: sfrondando l'esegesi dal "tartaro" delle involuzioni di certo "metodo esegetico" nella canonistica – unanimemente condannate –, e riportandola al suo significato di ermeneutica propriamente conoscente. Perché il giurista, per porsi domande «guardandosi fuori dalle mura del suo conchiuso Ordinamento»⁷⁹, ma anche per "maneggiare" con qualche confidenza quell'aequitas canonica che deve liberarlo dalla strangolante letteralità delle norme, deve prima sapere muoversi con disinvoltura entro le pareti domestiche, non "baloccandosi" 80 ma padroneggiando con perizia non soltanto i singoli canoni ma l'intero "ordinamento" ⁸¹ e quel suo "spirito" cui Pio Fedele – il quale quell'abito, va sottolineato, mai depose – richiamò con energia 82: per divenirne poi creativamente, equitativamente interprete, ovvero volgersi profeticamente allo ius condendum.

Così che si possa fugare il replicarsi dell'onta di un Guido Padelletti il quale osi ancora bollare il diritto canonico «dal lato tecnico e formale, come dal lato sostanziale e materiale, di gran lunga inferiore alla fama sua», ove si accalcano «il falso, l'immoderato, l'incivile, l'inelegante» 83. Un biasimo allora esageratamente ingeneroso: ma cui anche

⁷⁸ P. GROSSI, *Storicità del diritto*, Apollinaris 79 (2006) 106.

Questo il discorso per esteso di P. Grossi, *Storicità del diritto*, cit., 106: «Nessun giurista può rifugiarsi nel comodo ma modestissimo abito di esegeta fornito di buona logica e di buoni strumenti tecnici, ma tanto meno il canonista, il quale, lavorando su un Diritto che è espressione di una società sacra e non di una semplice comunità politica, non può evitare di porsi domande fondamentali sulla propria identità, guardandosi attorno fuori delle mura del suo conchiuso Ordinamento, instaurando fertili raffronti comparativi e irrobustendo le proprie basi teoriche».

⁸⁰ Cfr. P. GROSSI, Storicità del diritto, cit., 107.

⁸¹ Cfr., su questo vasto tema, alcune concise considerazioni di P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, Apollinaris 87 (2014) specialmente 114 ss.

⁸² Ultroneo il riferimento a P. FEDELE, Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova 1962.

Si tratta della prolusione al corso di storia del diritto italiano che Guido Padelletti (1843-1878), primo professore di questa cattedra, tenne, pochi anni dopo la presa di

oggi ci si deve ribellare. Proprio per questo non si può più tergiversare: una canonistica di nuovo ferrata e intraprendente deve raccogliere la sfida, rialzando la testa e proclamando, anzitutto ad un'autorità ecclesiastica forse a tratti irretita da tornanti e coriacei preconcetti duri a morire, in cosa si sostanzi l'autentica giuridicità 84 intrinseca alla realtà ecclesiale. E dimostrando "coi fatti" che il diritto non è riducibile alla categoria asfittica del 'legale', ma coglie «un aspetto costitutivo (non assorbente e dominante ma sicuramente rilevante) del mysterium Ecclesiae» 85. Che se poi ci fosse taluno che vuol ridurre il diritto canonico a quello codificato ovvero all'orizzonte del diritto vigente 86 (rectius, positivo, potendo la locuzione "vigente" includere ben altra densità), asserragliandosi nell'ossequio alla superna voluntas legislatoris, a costui con schiettezza va obiettato che usurpa e infanga il nome di canonista. Dovere ancora discettare di questo è, quanto meno, frustrante; e di più lo è un'autocolpevolizzazione collettiva di errori addossabili a chi è rimasto succube e imprigionato in certe derive.

Il diritto, segnatamente il diritto ecclesiale, non è questo, punto. E il suo abbandono non solo lascerebbe la Chiesa «sguarnita della propria razionalità giuridica e solidità istituzionale, due elementi che ne hanno assicurato finora, pur in mezzo a tante contraddizioni, l'autonomia dai diversi poteri, la proiezione universale e la continuità nel tempo» ⁸⁷: ma per primo – «hominum causa omne ius constitutum sit» ⁸⁸ – sarebbe il popolo di Dio a patirne, e sostanzialmente, le più gravi conseguenze,

Roma, nella "rinascente università romana": citato da V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane*, in C. CYA (ed.), *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Firenze 1936, 205-206. Per il testo integrale cfr. G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto*, Archivio giuridico 12 (1874) 191-223. Si veda peraltro l'insuperata replica a Padelletti di F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè Editore, Milano 1954, 405 ss., che ricorda anche la più serena e oggettiva visione del successore di Padelletti, Francesco Schuffer.

Recentemente si è soffermato sul ricorrente pregiudizio contro la giuridicità J. OTA-DUY, Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II, in E. BAURA – M. DEL POZZO (eds.), Diritto e norma nella liturgia, Giuffrè Editore, Milano 2016, 60 ss., alle cui acute riflessioni rinvio.

⁸⁵ M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica...*, cit., 510.

⁸⁶ Cfr. C. Fantappiè, *Diritto canonico interdisciplinare...*, cit., 492.

⁸⁷ C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico...*, cit., 232.

⁸⁸ Cfr. al riguardo le osservazioni di O. CONDORELLI, La situación actual..., cit., 23-24.

GERALDINA BONI

con costi umanamente molto onerosi. La realtà trepidante di giustizia denegata al di sotto di norme fallaci, che affiora a volte anche tragicamente, palesa meglio di qualunque arringa più o meno rivendicazionista che occuparsi di diritto canonico non è vano *divertissement*: ma c'entra con la vita ⁸⁹, anche quella oltremondana, delle persone, *hodie in hoc* ⁹⁰.

Per questo l'intento perseguito sembra volare assai più basso di alcune domande di più ampio respiro, quasi trascendentali nel voler preconizzare il futuro del diritto canonico: ma è quel volare basso che permette di raggiungere, prima o poi, la quota. Una nuova pagina deve coraggiosamente, ma anche in maniera entusiasmante, essere aperta, approfittando degli impulsi che, mi pare, cominciano ad intensificarsi e circolare: le *équipes* che si coagulano e i "giochi di squadra" che si vanno, sia pur embrionalmente ed occasionalmente, allestendo vanno quindi salutati con favore ⁹¹. Anche la discussione incoativamente inaugurata da *Ius canonicum* è eloquente sintomo di un fermento vitale crescente, che speriamo davvero preluda ad una rigogliosa primavera di discernimento veritativo: ad imitazione, potrebbe dirsi, di quei pudichi e morigerati fidanzamenti di una volta, oggi ritenuti anacronistici e snobbati, e che erano invece provvidenziali addestramenti, tirocini e quindi preludi a matrimoni stabili, indissolubili e prolifici.

Anche pochi anni or sono si è organizzato un convegno per confutare la nota affermazione del protagonista del romanzo di I. SVEVO, *La coscienza di Zeno* (L. Cappelli Editore, Bologna 1923); Zeno, infatti, abbandona gli studi di legge per approdare a quelli di chimica, deluso – a suo dire – dall'astrattezza del diritto canonico: "Tanto lontano dalla vita?" Il Diritto canonico nel processo di formazione della professionalità del giurista, convegno svoltosi nell'Aula Magna "Giuseppe Dossetti" del dipartimento di giurisprudenza dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia il giorno 2 marzo 2018.

Ofr. le riflessioni di P. GHERRI, Il ruolo ecclesiale..., cit., 101 ss., 123 ss., su «Chiesa, Diritto e persona», nonché sull'hodie in hoc dell'attività giuridica ecclesiale.

Tutti i contributi pubblicati nella presente sezione di *Ius canonicum* sottolineano l'importanza del confronto tra studiosi e l'esigenza di 'fare rete', e segnalano alcune recenti iniziative.

Bibliografia

- BERGOGLIO, J. M., Nel cuore di ogni padre. Alle radici della mia spiritualità, Rizzoli, Milano 2014.
- BONI, G., La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, Giuffrè Editore, Milano 1998.
- BONI, G., *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 23 (2015) 253-274.
- BONI, G., *Recensione* a P. Gherri, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico diretta da R. Bertolino, 47 Sezione canonistica, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. I-XVI, 1-255, Il diritto ecclesiastico 130 (2019) 325-334.
- BONI, G., La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Mucchi Editore, Modena 2021 (volume open access consultabile all'indirizzo www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni---Anima2-open-access.pdf).
- BOUYER, L., *La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito*, Cittadella, Assisi 1971.
- CALASSO, F., Medio Evo del diritto, I, Le fonti, Giuffrè Editore, Milano 1954
- CANOBBIO, G., *Teologia e canonistica. Ipotesi per superare la divaricazione*, Ius Canonicum 60 (2020) 529-546.
- CAVANA, P., *Il diritto canonico nell'età secolare*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it) n. 12 (2020) 66-88.
- COMOTTI, G., *I delitti* contra sextum *e l'obbligo di segnalazione nel* motu proprio "Vos estis lux mundi", Ius Ecclesiae 32 (2020) 239-268.
- CONDORELLI, O., *La situación actual de la ciencia canónica*, Ius Canonicum 49 (2009) 13-35.
- CONDORELLI, O., A proposito di «Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917», Ius Ecclesiae 32 (2020) 741-762.

- CONSORTI, P., Relazione di sintesi. La necessità di tornare ad un diritto canonico pratico, Il diritto ecclesiastico 126 (2016) 411-421.
- DALLA TORRE, G. BONI, G., *Conoscere il diritto canonico*, Edizioni Studium, ristampa, Roma 2009.
- Dalla Torre, G., *Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino 2018.
- DEL GIUDICE, V., Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane, in C. Cya (ed.), Studi in onore di Francesco Scaduto, I, Firenze 1936, 201-242.
- DEL POZZO, M., Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale, Ius Canonicum 60 (2020) 505-528.
- DIANICH, S., Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, EDB, Bologna 2015.
- DIANICH, S., Riforma della Chiesa e ordinamento canonico, Postfazione di E. Chiti, EDB, Bologna 2018.
- ERDÖ, P., Il valore teologico del diritto canonico: una questione storica, in J. MIÑAMBRES (ed.), Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, Edusc, Roma 2019, 181-195.
- FANTAPPIÈ, C., *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia 2015.
- FANTAPPIÈ, C., *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 25 (2017) 231-256.
- FANTAPPIÈ, C., Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico, Ius Canonicum 60 (2020) 479-504.
- FEDELE, P., Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova 1962.
- FELICIANI, G., *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *L'insegnamento del diritto canonico*, Glossa Edizioni, Milano 2014, 115-135.
- Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, Acta Apostolicae Sedis 105 (2013) 1019-1137.
- FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della misericordia *Misericordiae vultus*, 11 aprile 2015, Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 399-420.

- Francesco, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 1138-1144.
- FRANCESCO, La teologia del diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico, Apollinaris 90 (2017) 463-499.
- Francesco, Ad participes primae Sessionis Plenariae Secreteriae pro Communicatione, 4 maggio 2017, Acta Apostolicae Sedis 109 (2017) 476-478.
- Francesco, Chiesa, diritto e periferie, in A. RICCARDI (ed.), Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, Editori Laterza, Roma-Bari 2018, 91-112.
- FRANCESCO, Introduzione critica alla teologia del diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 2019.
- FRANCESCO, Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2020, L'Osservatore Romano, 21 dicembre 2020, 2-4.
- FRANSEN, G., *Derecho canónico y teología*, Revista española de derecho canónico 20 (1965) 37-45.
- GHERRI, P., *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, Apollinaris 87 (2014) 81-127.
- GHERRI, P., La teologia del diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico, Apollinaris 90 (2017) 463-499.
- GHERRI, P., Chiesa, diritto e periferie, in A. RICCARDI (ed.), Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, Editori Laterza, Roma-Bari 2018, 91-112.
- GHERRI, P., Introduzione critica alla teologia del diritto canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 2019.
- GROSSI, P., Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Giuffrè Editore, Milano 2000.
- GROSSI, P., Storicità del diritto, Apollinaris 79 (2006) 105-117.
- HERRANZ, J., Crisi e rinnovamento del diritto nella Chiesa, in Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis (ed.), Ius in

- vita et in missione Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 27-54.
- HERVADA, J., Pensieri di un canonista nell'ora presente, Marcianum Press, Venezia 2007.
- IZQUIERDO, C., *Teología y derecho canónico*. *Reflexiones desde la Teología*, Ius Canonicum 60 (2020) 547-564.
- JEMOLO, A. C., *Il nostro tempo ed il diritto*, Archivio giuridico 107 (1932) 129-163.
- JEMOLO, A. C., Confessioni di un giurista, in L. SCAVO LOMBARDO (scelte e ordinate), Pagine sparse di diritto e storiografia, Giuffrè Editore, Milano 1957, 165-191.
- Lo Castro, G., Vera e falsa crisi del diritto della Chiesa, Il diritto ecclesiastico 89 (1978) 59-84.
- NAVARRO, L., Relazione conclusiva, in J. MIÑAMBRES (ed.), Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, Edusc, Roma 2019, 927-938.
- OTADUY, J., Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II, in E. BAURA M. DEL POZZO (eds.), Diritto e norma nella liturgia, Giuffrè Editore, Milano 2016, 59-110.
- PADELLETTI, G., Roma nella storia del diritto, Archivio giuridico 12 (1874) 191-223.
- PREE, H., Diritto canonico e terzo millennio, Il regno. Attualità 62 (2017) 686-691.
- PREE, H., *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del Terzo millennio*, Periodica 107 (2018) 195-239.
- SEMERARO, M., Francesco Riforma della Curia in atto. Il Segretario del C9 fa il punto sul percorso compiuto e i prossimi traguardi, Il regno. Attualità 63 (2018) 1-7.
- SERRA, B., Crisi della legge e aporie della scienza del diritto positivo: il dialogo fra Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo tra le due Guerre, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it) 37 (2014) 1-24.
- TORFS, R., La rilevanza giuridica del diritto canonico, Concilium 52 (2016/5) 850-858.

RIFLESSIONI SU SCIENZA CANONISTICA E TEOLOGICA

- WIJLENS, M., Riforma e rinnovamento nella normativa canonica: attuare il Concilio Vaticano II, in A. SPADARO C. M. GALLI (eds.), La riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana, Brescia 2016, 309-329.
- ZANNONI, G., Francesco e "i dottori della legge". Discernere, oltre la «casistica», Presentazione di M. M. Zuppi, Prefazione di R. Buttiglione, Marcianum Press, Venezia 2021.